

In Italia agevolazioni sanitarie riservate a pochi

Sulla disciplina fiscale dei contributi sanitari integrativi, uno dei temi al centro del dibattito su sanità e spesa pubblica, si rendono opportune alcune considerazioni (anche alla luce degli effetti dei più recenti provvedimenti), in particolare sul fatto che i benefici restano limitati solo a determinate categorie di soggetti.

Ricordiamo che la Finanziaria 2008 ha introdotto la deducibilità del contributo dal reddito complessivo Irpef e l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente o assimilato.

Per quanto concerne il primo punto, i contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati dai datori di lavoro e/o dai dipendenti sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino alla cifra di 3.615,20 euro. La deducibilità, inoltre, spetta anche per i contributi sanitari integrativi versati nell'interesse dei familiari a carico, per la parte che non può essere dedotta dall'eventuale reddito di questi ultimi, fermo restando il limite d'importo complessivo massimo di euro 3.615,20.

Per quanto concerne il secondo punto, i contributi di assistenza sanitaria sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente o assimilato (cioè non sono considerati reddito) quando sono versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti, casse, o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, come stabilito dal D.p.r. 917 del 22 dicembre 1986, e che operano nell'ambito d'intervento stabilito dal cosiddetto decreto Sacconi del 27 ottobre 2009, in conformità a

DI PIETRO MASTRAPASQUA*

disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Anche per il lavoro dipendente o assimilato il limite di deducibilità massimo è di euro 3.615,20.

Il decreto Sacconi ha subordinato la possibilità di usufruire dell'agevolazione, per i lavoratori iscritti ad enti, casse, o società di mutuo soccorso, alla previsione che queste ultime abbiano provveduto all'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi entro il 30 aprile del 2010 e che destinino non meno del 20% del bilancio complessivo alle tre classi di prestazioni vincolate.

Le agevolazioni fiscali rappresentano spesa pubblica indiretta, indipendentemente dalla forma prescelta, che in Italia è la deduzione dall'imponibile mentre altrove sono state preferite deduzioni

decrementi o detrazioni fisse. Per esempio in Francia e in Germania la sanità è finanziata attraverso premi obbligatori calcolati in percentuale delle retribuzioni. Sebbene le circostanze che hanno determinato tale scelta, sia in termini di condizioni economiche che di condizioni del mercato del lavoro, siano state diverse rispetto a quelle che hanno spinto alla riforma in Italia, i due Paesi hanno utilizzato il finanziamento tributario per le

prestazioni sanitarie che comportano forti impegni di spesa e la necessità di una forma di mutualità collettiva che integri in maniera efficiente ed equa, la gestione dei rischi.

Il ricorso al beneficio fiscale rappresenterebbe, in un'ottica universalistica e di solidarietà sociale, una garanzia, seppur indiretta, nei confronti della generalità degli individui.

Il beneficio delle agevolazioni rimane, tuttavia, limitato solo a determinate categorie di soggetti, in particolare coloro il cui datore di lavoro aderisce al fondo e coloro che, a prescindere dalle condizioni effettive di lavoro, percepiscono redditi sufficienti sia a pagare il premio sia a beneficiare dell'agevolazione. Per tutti gli altri la situazione è rimasta invariata.

Vi accede chi può pagare il premio e i dipendenti delle aziende aderenti ai Fondi

In riferimento ai limiti previsti dalla legge, il livello medio di costo delle coperture è notevolmente più basso dei 3.615,20 euro annui di deducibilità; in media l'integrazione attuale

è inferiore a 1.000 euro, a dimostrazione che non è l'incentivo fiscale il principale ostacolo al decollo delle coperture assicurative. L'auspicio, quindi, è che in un prossimo futuro vengano individuati meccanismi capaci di imporre forme contributive ed organizzative che permettano di estendere i benefici della copertura complementare a una più vasta platea di individui. (riproduzione riservata)

* studio Mtea, Roma

